ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE ACROSS

L 'anno 2023 il mese di Marzo il giorno 31, in Albano Laziale (Rm), presso la sede legale in via Quarto Grotte n. 17, sono presenti i seguenti signori:

Alfredo De Risio nato a Roma il 08/10/1963, residente ad Albano Laziale, cap 00041 in vicolo Villetta n. 27, codice fiscale DRSLRD63R06H501T.

Giulio Starnini nato a Viterbo il 14/03/1957, residente a Viterbo, cap 01100 in Strada Ponte Sodo n. 21, codice fiscale STRGLI57C13M082M.

Lanfranco Godeas nato a Roma il 27/08/1958, residente a Viterbo, cap 01100 in piazza Card. Piccolomini n.8, codice fiscale GDSLFR58M27H501T.

Giancarlo Romagnoli nato a Marino (RM) il 04/03/1955, residente a Castelgandolfo (RM), cap 00073 in corso della Repubblica n. 26, codice fiscale RMGGCR55C04E958O.

Francesca Sassano nata a Potenza il 13/04/1964, residente a Potenza, cap 85100 in via Manhes n. 4, codice fiscale SSSFNC64D53G942H.

Bonetta Francesco nato ad Albano Laziale (RM) il 12/08/1979, residente a Nemi (RM), cap 00076 in via Nemorense n.1, codice fiscale BNTFNC79M12A132I.

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E 'costituita fra i soci presenti, ai sensi del d.lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore, in forma di associazione culturale non riconosciuta avente la seguente denominazione:
"Associazione dei Centri di Ricerca e l'Osservazione dei Sistemi di Salute Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata ACROSS ETS.

ART. 2 L'Ass. ha sede legale in: Albano Laziale (Rm), via Quarto Grotte n. 17.

ART.3 L'Associazione non ha scopo di lucro, non ripartisce utili, opera nell'interesse generale degli associati e persegue esclusivamente finalità ***culturali*** su tutto il territorio della Repubblica Italiana nell'ambito di ***una collaborazione proficua*** con gli organi preposti allo svolgimento di attività nel settore della formazione e assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei confronti delle persone detenute ed internate ed altre categorie di soggetti fragili e vulnerabili, con particolare declinazione alle materie medico-sanitarie e gestionali, mediante lo svolgimento in via principale dell'attività di interesse generale di cui, in particolare, all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), i), v), w), z), del Decreto Legislativo N. 117/2017, e quindi dell'attività, attraverso lo svolgimento delle attività di cui appresso.
L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti; pertanto l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, attività diverse che saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale stesse, secondo i criteri ed i limiti definiti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, tenendo conto in ogni caso dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività diverse in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
In particolare, l'Associazione, per il conseguimento delle proprie finalità, svolgerà le seguenti

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE III
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Albano Laziale

N. 1057
Serie 111
Data 12/09/24

REGISTRATO
CON EURO
€ 386,19

IL RICEVENTE

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale III di Roma
Ufficio territoriale di Albano Laziale

attività:
- promuovere lo studio, la realizzazione e lo sviluppo di modelli interpretativi sistemici destinati a supportare Istituzioni, e Organizzazioni Pubbliche o Private del settore;
- l'affermazione della specificità delle professioni psicologiche e sanitarie e delle tecniche riabilitative in ambito penitenziario e in ambiti a questi correlati;
- il progresso delle conoscenze in ambito psicologico e sanitario penitenziario al fine di una maggiore acquisizione di competenza sulla materia, attraverso attività didattica e di ricerca;
- la divulgazione delle conoscenze scientifiche, anche attraverso l'organizzazione di corsi, convegni e congressi; la realizzazione di eventi E.C.M., per tutte le figure sanitarie professionali; corsi di aggiornamento per categorie professionali impegnate nel settore dell'esecuzione penale e in ambito sanitario-penitenziario e delle comunità confinate;
- la collaborazione con tutte le istituzioni sanitarie, dell'esecuzione penale e non al fine di raggiungere i suddetti obiettivi;
- l'osmosi con il mondo universitario per favorire lo studio delle materie psicologiche, giuridiche e sanitarie penitenziarie;
- le *altre* attività sanitarie e socio-sanitarie per il miglioramento delle condizioni delle persone detenute, internate e di altre categorie di soggetti fragili e vulnerabili;
- le attività sanitarie e socio-sanitarie così come indicate sono esercitate esclusivamente per finalità di solidarietà sociale;
- promozione, realizzazione e sostegno a progetti si settore, partecipazione ad Associazioni, Fondazioni, Enti, Istituzioni pubbliche o private e Reti Associative le cui attività siano rivolte, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o affini a quelli dell'Associazione medesima, potendo anche concorrere, ove lo ritenga opportuno, alla costituzione degli organismi anzidetti

Fatta eccezione per quanto sopra previsto, è fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere ulteriori diverse attività.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del Decreto Legislativo n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.
Per l'attuazione degli scopi sociali, ed ove è previsto, l'associazione richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
(vedi art. 5 d.lgs. 117/2017)

ART. 4 L'organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'organizzazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 4 (numero pari) membri e nominano a farne parte i signori:

Alfredo De Risio
Sig.ra Francesca Sassano
Sig. Lanfranco Godeas
Sig. Giulio Starnini

Quale presidente viene eletto il Sig. Alfredo De Risio.
Per le altre cariche vengono eletti:
Vice Presidente Sig.ra Francesca Sassano
Vice Presidente Sig. Lanfranco Godeas
Segretario Generale Giancarlo Romagnoli
Direttore Scientifico Sig. Giulio Starnini
Svolgerà l'attività di tesoriere, per il primo periodo e fino alla chiusura del primo esercizio, il dott. Francesco Bonetta.

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2023.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 26 articoli.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:
Sig. _____
Sig. _____
Sig. _____
Sig. _____
Sig. _____
Sig. _____

Albano Laziale 31.03.2023

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Associazione dei Centri di Ricerca e l'Osservazione dei Sistemi di Salute – ENTE DEL TERZO SETTORE" o abbreviato "ACROSS"

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile nonché delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117, è costituita ***mediante scrittura privata*** l'Associazione ***culturale*** con la denominazione **"Associazione dei Centri di Ricerca e l'Osservazione dei Sistemi di Salute Ente del Terzo Settore"** (in seguito indicata anche "Associazione"), in forma abbreviata "***ACROSS*** ETS".

L'Associazione ha la Sede legale in Albano Laziale (RM), Via Quarto Grotte n. 17. L'eventuale cambio di Sede verrà deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ARTICOLO 2

SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro, non ripartisce utili, opera nell'interesse generale degli associati e persegue esclusivamente finalità ***culturali*** su tutto il territorio della Repubblica Italiana nell'ambito di ***una collaborazione proficua*** con gli organi preposti allo svolgimento di attività nel settore della formazione e assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei confronti delle persone detenute ed internate, con particolare declinazione alle materie psicologiche, mediante lo svolgimento in via principale dell'attività di interesse generale di cui, in particolare, all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), i), v), w), z), del Decreto Legislativo N. 117/2017, e quindi dell'attività, attraverso lo svolgimento delle attività di cui appresso.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti; pertanto l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, attività diverse che saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale stesse, secondo i criteri ed i limiti definiti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, tenendo conto in ogni caso dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività diverse in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

In particolare, l'Associazione, per il conseguimento delle proprie finalità, svolgerà le seguenti attività:

- l'affermazione della specificità delle professioni psicologiche e sanitarie e delle tecniche riabilitative in ambito penitenziario;
- il progresso delle conoscenze in ambito psicologico e sanitario penitenziario al fine di una maggiore acquisizione di competenza sulla materia, attraverso attività didattica e di ricerca;

- la divulgazione delle conoscenze scientifiche, anche attraverso l'organizzazione di corsi, convegni e congressi; la realizzazione di eventi E.C.M. con finalità educative in ambito di psicologia e di medicina e di sanità penitenziaria rivolti a tutti gli operatori della sanità che si occupano o intendano occuparsi di psicologia e di medicina e di sanità penitenziaria;
- la collaborazione con tutte le istituzioni sanitarie, penitenziarie e non al fine di raggiungere i suddetti obiettivi;
- l'osmosi con il mondo universitario per favorire lo studio delle materie piscologiche, giuridiche e sanitarie penitenziarie;
- le ***altre*** attività sanitarie e socio-sanitarie per il miglioramento delle condizioni delle persone detenute ed internate;
- le attività sanitarie e socio-sanitarie così come indicate sono esercitate esclusivamente per finalità di solidarietà sociale; ***in ogni caso non potrà svolgere attività che non siano espressamente previste dalla normativa vigente per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;***
- partecipazione ad Associazioni, Fondazioni, Enti, Istituzioni pubbliche o private e Reti Associative le cui attività siano rivolte, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o affini a quelli dell'Associazione medesima, potendo anche concorrere, ove lo ritenga opportuno, alla costituzione degli organismi anzidetti.

Fatta eccezione per quanto sopra previsto, è fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere ulteriori diverse attività. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del Decreto Legislativo N. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 3

Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dal patrimonio iniziale di Euro 1.000,00 (mille e zero centesimi) nonché dal danaro, dai beni mobili, immobili e diritti che eventualmente diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dalle entrate di cui al comma successivo non ancora utilizzate.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote di iscrizione e dai contributi annuali degli

Associati ***e/o da parte di aziende***;
- dalle eredità, dalle donazioni e dai legati disposti a favore dell'Associazione stessa;
- dai contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi Agli associati e/o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, il tutto fermo restando il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo N. 117/2017;
- dalle erogazioni liberali degli Associati e dei terzi, sostenitori dell'Associazione;
- dalle entrate derivanti da contributi da Enti privati e/o pubblici;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, fiere, congressi e sottoscrizioni anche a premi;
- dai redditi e dalle rendite finanziarie, derivanti dal suo patrimonio;
- dalle altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi - da intendersi come il complesso delle attività ed iniziative da essa poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva - anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Articolo 4

Quote di adesione e quote associative annuali

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente una quota di versamento da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione di nuovi Associati e una quota associativa annuale per la permanenza della iscrizione all'Associazione.
E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio iniziale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'adesione e la permanenza annuale, e sono comunque a fondo perduto.
I versamenti non sono rivalutabili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di

morte dell'associato, di recesso o di esclusione dello stesso dalla Associazione.
Il versamento non crea altri diritti.

Articolo 5

Esercizio sociale - Bilancio/Rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).
Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.
Il bilancio preventivo è annuale con previsioni pluriennali di spesa e deve essere approvato dall'Assemblea.
8.3 Il bilancio consuntivo ed il conto economico sono presentati all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 del mese di aprile, con relazione degli amministratori.

Articolo 6

Associati

Possono aderire all'Associazione persone fisiche o giuridiche di qualunque cittadinanza e/o nazionalità, che svolgono professionalmente ed in via predominante attività sociale, culturale e sanitaria, nonché costante attività volte a favorire o beneficiare delle attività di cui al precedente art. 2.
L'Associazione può avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati.
L'Associazione, avvalendosi anche di volontari, dovrà stipulare apposte assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle suddette attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, e ciò ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo N. 117/2017.
Tutti gli Associati dovranno condividere le finalità dell'associazione e dovranno essere mossi da spirito di solidarietà nonché impegnarsi ad offrire la propria opera spontanea in via gratuita e non remunerata nell'ambito dell'organizzazione e con gratuità delle prestazioni.
Non possono essere ammessi quali aderenti coloro che siano stati condannati per delitto doloso ovvero siano sottoposti a procedimento penale per delitto doloso al momento della richiesta di iscrizione.
L'ammissione degli aderenti avviene su domanda scritta al Consiglio Direttivo ***che si riserva insindacabilmente di deliberare o meno l'ammissione***, documentando le proprie generalità ed il possesso dei requisiti sopra esposti, è richiesto il certificato rilasciato dal casellario giudiziale o dall'analoga Autorità estera competente, aggiornato alla data di adesione, la propria integrità morale, il tempo che si intende mettere a disposizione per l'attività dell'organizzazione, l'impegno a rispettare il presente statuto ed ogni regolamento organizzativo interno, precisandosi che, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, quanto sopra deve riferirsi a tutti

i componenti del relativo Organo Amministrativo.
Le categorie di soci sono le seguenti: a) Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva dell'Associazione. b) Soci Ordinari: coloro che pagano la quota di ammissione e il contributo annuale stabiliti dall'Associazione; c) Soci Sostenitori: coloro che contribuiscono con erogazioni liberali di importo superiore ai contributi annui fissati dal Consiglio Direttivo.
Il Regolamento di amministrazione, ove adottato, disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione delle deliberazioni di esclusione da parte del Consiglio Direttivo, nonché la conseguente comunicazione dell'interessato. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea degli Associati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Le suddette delibere dell'Assemblea degli Associati sono definitive ed inappellabili.
Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, improntata ai principi di democrazia e di partecipazione.
In particolare, tutti gli Associati maggiorenni:- possono essere eletti alle cariche associative;- hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea;- hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare il lavoro preventivamente concordato a beneficio delle attività di interesse generale ed agli scopi istituzionali dell'ente;- hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione;- sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare la quota annuale;- hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione ed a frequentare i locali dell'Associazione medesima, secondo le modalità stabilite in un apposito regolamento interno.

Articolo 7
Perdita della qualità di Associato

La qualifica di Associato si perde per recesso, decesso, dimissioni volontarie, morosità, *indegnità* e per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'Associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto (o in mancata condivisione) delle finalità Associative o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini dell'Associazione.
La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.
I soci che non presenteranno per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo. Non potranno in ogni caso frequentare i locali dell'associazione i soci non in regola con i versamenti periodici stabiliti. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della quota degli associati per atto tra vivi e sono vietate le

rivalutazioni della stessa.

Articolo 8

Doveri degli associati

Tutti gli Associati hanno il dovere di osservare le norme dello Statuto e quelle dei regolamenti emanati dai competenti organi sociali, di pagare la quota di iscrizione e la quota associativa annuale secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

ASSEMBLEA

Articolo 10

Composizione e compiti dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati; è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, *comunque entro il 30 aprile su convocazione del Consiglio Direttivo per deliberare:*

a) sulla relazione del Presidente dell'Associazione;

b) sul bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; c) sulle modifiche dello Statuto Sociale e sui regolamenti interni; L'Assemblea delibera inoltre sui seguenti argomenti: a) sulla elezione del Presidente dell'Associazione; b) sull'ammontare della quota di ammissione e sul contributo annuale; c) sulla composizione e sulle proposte di scioglimento del Consiglio Direttivo; d) sullo scioglimento dell'Associazione; e) l'Assemblea dei soci viene, nonché quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo degli Associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea può essere regolarmente convocata e svolgersi in più luoghi audio e/o video collegati (come ad esempio la piattaforma "ZOOM"), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed, in particolare, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi Verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione - anche a mezzo del proprio eventuale Ufficio di Presidenza - di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento della stessa e di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti "fogli di presenza" quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

L'Assemblea inoltre:

- provvede all'elezione ed alla revoca del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva il Regolamento della Associazione ed eventuali altri regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa, ad eccezione di quello relativo ai Comitati scientifici, poiché di competenza del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle eventuali proposte del Consiglio Direttivo su investimenti patrimoniali;
- delibera sulla destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto, con esclusione di ogni possibile ripartizione, anche indiretta, tra gli Associati.

L'Assemblea in seduta straordinaria viene convocata:

- su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta da presentarsi al medesimo, con l'indicazione degli argomenti da trattare, redatta da almeno un terzo degli Associati aventi diritto al voto, e delibera:
- sulle modifiche al presente Statuto;
- sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 11

Convocazione dell'Assemblea

La convocazione è fatta pervenire agli Associati mediante lettera raccomandata A/R o sui relativi indirizzi di posta elettronica certificata che gli Associati stessi comunicheranno all'Associazione stessa o che risultino ufficialmente in base alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo - anche diverso dalla Sede dell'Associazione, purché sempre nell'ambito del territorio nazionale italiano -, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, e da spedire a tutti gli Associati ed ai componenti del Consiglio Direttivo almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

Su richiesta dell'Associato, all'atto dell'adesione o successivamente per iscritto, la comunicazione di convocazione dell'Assemblea può essere inviata a mezzo fax o e-mail con conferma di recapito all'indirizzo di posta elettronica indicato sulla domanda di adesione o comunicato in seguito.
Sono tuttavia validamente costituite, e possono quindi validamente deliberare, le Assemblee, anche non convocate secondo le formalità suddette, qualora siano presenti o rappresentati con delega tutti gli Associati ed altresì siano presenti o informati della riunione, e non si oppongano alla trattazione dell'argomento, tutti i membri del Consiglio Direttivo, nonché, se esistente, del Collegio dei Sindaci e Revisori.

Articolo 12

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. Nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando intervengono almeno i 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
In ogni caso, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
La validità della costituzione delle assemblee è accertata da chi la presiede.

Articolo 13

Diritto di intervento e voto in Assemblea

Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli Associati.
Hanno diritto di votare in Assemblea tutti gli Associati aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Ogni associato ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata. La delega può essere conferita solamente ad altro Associato dell'Associazione. Ciascun delegato può farsi portatore di non più di due deleghe.

Articolo 14

Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con le maggioranze degli Associati indicate al precedente art. 12. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Le votazioni si svolgono in forma palese, salvo che per decisioni riguardanti singoli Associati che saranno a scrutinio segreto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, ***l'Assemblea nomina il proprio Presidente individuandolo, di regola, nell'associato più anziano.***

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15

Composizione del Consiglio Direttivo Nazionale

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto la prima volta in sede di costituzione dell'Ente e successivamente dall'Assemblea degli Associati e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Potranno essere eletti nel Consiglio Direttivo soltanto Soci fondatori. Il Consiglio elegge a maggioranza nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere ed i Consiglieri Delegati.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili più volte.
In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, l'Assemblea successiva provvede a nuova elezione.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente che le sottopone per l'accettazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
Se il Presidente cessa dalla sua funzione per dimissioni o altro motivo, il Consiglio, convocato d'urgenza da uno dei membri, elegge il nuovo Presidente.
Il primo Consiglio Direttivo sarà composto per la durata di tre anni dalla costituzione della presente Associazione da sette dei quindici associati fondatori.
Gli Associati fondatori, nella misura sopra stabilita, saranno di diritto membri del Consiglio Direttivo, salvo perdita dei requisiti per le cause di cui ai precedenti articoli.

Articolo 16

Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo gestorio dell'Associazione.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilendone le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllando l'esecuzione stessa in accordo agli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione definite dall'Assemblea;
- effettuare il controllo della gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto e, in particolare, quello degli atti di

amministrazione ordinaria e straordinaria;
- provvedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- approvare l'ammissione all'Associazione di nuovi Associati;
- provvedere alla verifica e preventiva approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, da mettere a disposizione degli Associati presso la Sede dell'Associazione;
- proporre eventuali investimenti patrimoniali da approvare in Assemblea;
- stabilire l'importo delle quote di adesione e di permanenza alla Associazione;
- predisporre i regolamenti dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e deliberare sul Regolamento istitutivo dei Comitati Scientifici;
- nominare eventuali dipendenti, impiegati e/o consulenti dell'Associazione e definire l'ammontare della loro retribuzione.

Lo svolgimento di tutte, senza esclusione di alcuna, funzioni ed operazioni dell'Associazione devono essere deliberate, a maggioranza dei presenti, dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti delle disposizioni normative inderogabili tempo per tempo vigenti, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente, i quali potranno compiere, con la relativa rappresentanza dell'Associazione, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione, determinandone i poteri.

Articolo 17
Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica certificata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima dell'adunanza.
E' consentita la convocazione da parte del Presidente in tempi più brevi, per casi urgenti, con ogni mezzo anche telematico in grado di garantire la prova del suo ricevimento (ad. whatsapp).
Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue Deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, allorché intervengano tutti i Consiglieri in carica e, se esistente il Collegio dei Sindaci e Revisori, i relativi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ***in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.***

Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di membri o di votanti del Consiglio Direttivo, il voto del Presidente verrà riconosciuto decisionale se anche una eventuale votazione dovesse risultare paritaria.

PRESIDENTE

Articolo 18

Funzioni e compiti del Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete la responsabilità, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale comunque il Presidente riferisce, dell'attività compiuta, dell'ordinaria gestione e amministrazione dell'Associazione.

In caso di eccezionali necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, e in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea.

VICE PRESIDENTE

Articolo 19

Funzioni e compiti del Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20

Funzioni e compiti del Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, salvo che per tali adunanze non sia richiesto l'intervento di un Notaio; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura inoltre: la verifica del pagamento delle quote associative, la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di

quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione; cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio dell'Associazione, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi associati, cura i rapporti tra gli Associati e l'Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi associati e all'aggiornamento del registro relativo.

TESORIERE

Articolo 21

Funzioni e compiti del Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, esamina ed approva, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea degli Associati.

SINDACO E/O REVISORE DEI CONTI

Art. 22

Funzioni, compiti e composizione

Il Sindaco e/o Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea, dura in carica un triennio, è rieleggibile, e deve essere in ogni caso un revisore legale iscritto nell'apposito Registro.

Il Sindaco e/o Revisore dei Conti viene nominato dall'Assemblea, allorché questa lo ritenga opportuno, deve essere nominato dall'Assemblea stessa al ricorrere dei casi di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo N. 117/2017, ed ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e di revisione legale dei conti e ne riferisce all'Assemblea, potendo partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In particolare, esso vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 N. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Egli esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 ed 8 del Decreto Legislativo N. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo Decreto Legislativo.

Il Sindaco e/o Revisore dei Conti predispone una relazione da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Il Sindaco e/o Revisore può procedere, in qualsiasi momento ed anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 23

Funzioni, compiti e composizione

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea che durano in carica un triennio e sono rieleggibili; la carica è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione; in occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. Al Collegio possono essere sottoposte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni; in particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra gli Associati che ad esso venga deferita dal Presidente.

AVANZI DI GESTIONE

Articolo 24

Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento abbiano analoghe finalità.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 25

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati che deciderà anche la destinazione del patrimonio, che, in ogni caso, dovrà essere devoluto a organizzazioni aventi struttura e finalità analoghe.

Articolo 26

Norma di chiusura

Per quanto non espressamente contenuto nel presente atto si fa riferimento al Decreto Legislativo N. 117/2017 ed, in mancanza, al Codice Civile ed alle relative Disposizioni di attuazione.